



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

ORDINANZA

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA** l'ordinanza n. 14/2003 del 23/05/2003 di questa Capitaneria di porto, disciplinante le modalità di ingresso ed uscita dal porto turistico "Marina di Santa Cristina" di Campomarino;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 2/2012 del 10/05/2012, rilasciata dalla Regione Molise al Comune di Campomarino;
- VISTA** l'Ordinanza di interdizione del canale di accesso al porto turistico Marina di Santa Cristina n.1/2026, emanata da questa Capitaneria di porto in data 02/01/2026;
- VISTA** la nota assunta in data 13/03/2026 al protocollo n.4165 di questo Comando, con la quale il Comune di Campomarino ha comunicato l'ultimazione dei lavori di ripristino della canaletta di accesso al porto turistico "Marina di Santa Cristina", successivamente integrata con nota datata 18/03/2026, con la quale il predetto Ente Civico ha trasmesso la relazione tecnica a firma dell'Architetto Michelangelo SANTANGELO, direttore dei cennati lavori;
- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 ed il relativo Regolamento d'esecuzione e successive integrazioni e modifiche;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 – "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 171/2005 "Codice della nautica da Diporto" ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione" e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** necessario regolamentare il pubblico uso degli specchi acquei interessati dall'ingresso e dall'uscita di unità navali dal porto turistico "Marina di Santa Cristina" di Campomarino;
- RITENUTO** necessario adottare, provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

A far data dall'emanazione della presente ordinanza, le operazioni di ingresso/uscita delle unità navali attraverso la canaletta del porto turistico Marina di Santa Cristina, dovranno avvenire secondo quanto disciplinato con l'Ordinanza n.14/2003, in premessa citata.

Articolo 2

(Manleva)

Il presente provvedimento, emanato per finalità di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, non esonera l'Amministrazione Comunale, in qualità di concessionario demaniale marittimo del porto turistico "Marina di Santa Cristina", dal rispetto di ogni altro provvedimento e/o prescrizioni impartite da Organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni in relazione all'attività da porre in essere, con particolare riferimento all'efficienza degli impianti antincendio ed elettrico asserviti al predetto porto turistico.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 3

(Abrogazione)

Il presente provvedimento abroga l'Ordinanza n.1/2026 del 02.01.2026.

Articolo 4

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell'articolo 53 del D.lgs. n.171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione, nonché, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art.1231 del codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe PANICO